
Contratto tra la Confederazione e i Cantoni concernente l'indennizzo e le modalità dello scambio di geodati di base di diritto federale tra autorità

Concluso il 17 settembre 2015
Approvato dal Consiglio federale il 6 aprile 2016
Entrato in vigore il 1° ottobre 2016
(Stato 1° ottobre 2016)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 14 capoverso 3 della legge del 5 ottobre 2007¹ sulla geoinformazione (LGI);

visto l'articolo 42 dell'ordinanza del 21 maggio 2008² sulla geoinformazione (OGI),

e gli organi competenti dei Cantoni,

viste le norme di delega previste dalla legislazione cantonale,

decretano:

Sezione 1: Indennizzo per lo scambio di dati tra autorità

Art. 1 **Oggetto**
(art. 14 cpv. 3 LGI)

Il presente contratto disciplina l'indennizzo e le modalità dello scambio di geodati di base di diritto federale tra le autorità della Confederazione e i Cantoni ai sensi dell'articolo 14 LGI e dell'articolo 37 e seguenti OGI.

Art. 2 **Autorità aventi diritto all'utilizzazione**
(art. 14 cpv. 1 LGI)

¹ Hanno diritto all'utilizzazione le autorità della Confederazione e dei Cantoni.

² Sono considerate autorità:

- a. gli organi e l'amministrazione della Confederazione e dei Cantoni;
- b. le autorità dei Comuni, di altri enti pubblici territoriali e strutture regionali cui sono assegnati compiti pubblici della Confederazione o di un Cantone in virtù del diritto cantonale;

RU 2016 2719

¹ RS 510.62

² RS 510.620

- c. gli istituti di diritto pubblico della Confederazione e dei Cantoni cui sono assegnati compiti pubblici della Confederazione o di un Cantone;
- d. le persone fisiche e giuridiche di diritto privato (privati) cui sono assegnati compiti pubblici della Confederazione o di un Cantone.

³ Il diritto all'utilizzazione dei dati di altre autorità sussiste unicamente per l'adempimento di compiti pubblici nell'ambito del mandato legale, inclusi gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge. Ha diritto all'acquisizione e all'utilizzazione dei dati unicamente chi dispone di una base legale per l'elaborazione dei dati o ha bisogno di tali dati per l'adempimento dei compiti pubblici.

Art. 3 Prestazioni commerciali

(art. 41 OGI)

Se un'autorità adempie compiti pubblici e offre nel contempo prestazioni commerciali senza essere in grado di dimostrare che tali ambiti sono chiaramente distinti tra loro sul piano dei processi operativi e del rendiconto, tale autorità sottostà integralmente alla sezione 8 della OGI.

Art. 4 Entità dello scambio di dati

¹ I geodati di base di diritto federale devono essere offerti unitamente al modello di dati, ai metadati e, se disponibile, a un modello di rappresentazione.

² I geodati di base devono corrispondere in maniera verificabile al modello di geodati minimo.

³ I dati che sono disponibili soltanto in forma stampata e possono essere scambiati sono forniti in un esemplare stampato o in una copia.

⁴ Oltre alle disposizioni di cui ai capoversi 1–3 non sussiste alcun obbligo di offrire per lo scambio o di scambiare su richiesta i dati in altra forma sempre che il diritto federale non preveda disposizioni derogatorie.

Art. 5 Pubblicazione e comunicazione a terzi

¹ I geodati di base di diritto federale possono essere pubblicati nel modo seguente nell'ambito dell'utilizzazione:

- a. i geodati di base che presentano il livello di autorizzazione all'accesso A possono essere pubblicati dall'autorità utente nel proprio servizio di rappresentazione, nonché secondo ulteriori modalità qualora vi sia un obbligo di pubblicazione supplementare previsto dalla legge;
- b. i geodati di base che presentano il livello di autorizzazione all'accesso B o C non possono essere pubblicati dall'autorità utente.

² La fonte e la data dello stato devono essere indicati in modo appropriato.

³ La comunicazione a terzi è retta dall'articolo 40 OGI.

Art. 6 Costi
(art. 14 cpv. 3 OGI)

¹ Lo scambio di dati tra autorità secondo il presente contratto, incluse l'utilizzazione e la pubblicazione, l'utilizzazione di geoservizi, nonché gli oneri connessi allo scambio di dati sono gratuiti.

² Le prestazioni tra autorità della Confederazione e dei Cantoni che si estendono oltre il presente contratto (per es. messa a disposizione dei dati particolare, formato particolare, sistema di riferimento particolare, valutazioni, utilizzazione eccessiva) sono remunerate secondo le tariffe del servizio offerente.

Sezione 2: Modalità del contratto

Art. 7 Adesione

L'adesione di un partner contraente ha luogo dopo che l'approvazione del contratto da parte dell'organo competente è passata in giudicato, mediante la comunicazione all'Ufficio federale di topografia.

Art. 8 Durata del contratto

¹ Il presente contratto è giuridicamente valido dalla data in cui la Confederazione e almeno otto Cantoni hanno dichiarato la loro adesione. L'Ufficio federale di topografia mette in vigore il presente contratto entro tre mesi, per l'inizio del pertinente mese.

² Per tutti i Cantoni che vi aderiscono dopo la sua entrata in vigore, il presente contratto entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla comunicazione.

³ Il contratto resta in vigore fino a quando:

- a. non è sciolto mediante decisione concordante di tutte le parti contraenti;
- b. la condizione di cui al capoverso 1 è adempiuta.

Art. 9 Modifica del contratto

¹ La modifica del presente contratto deve essere approvata da tutte le parti contraenti.

² Essa entra in vigore per tutte le parti contraenti alla data specificata nella decisione di modifica.

Art. 10 Disdetta

¹ Il Consiglio federale e ciascun governo cantonale possono disdire il contratto con un termine di preavviso di due anni.

² La disdetta deve essere inviata all'Ufficio federale di topografia. Quest'ultimo comunica la disdetta alle altre parti contraenti.

³ Il presente contratto non si applica più al Cantone che lo ha disdetto dalla data dell'uscita. L'acquisizione e l'utilizzazione di dati da parte del Cantone uscito sono remunerate dallo stesso secondo le tariffe del servizio offerente.

(Seguono le firme)

Elenco delle adesioni dei Cantoni (art. 7)

Cantone	Approvazione	Adesione
UR	10 maggio 2016	17 maggio 2016;
SZ	7 giugno 2016	15 giugno 2016
OW	21 giugno 2016	4 luglio 2016
GL	26 aprile 2016	29 aprile 2016
SO	24 maggio 2016	3 giugno 2016
SG	14 giugno 2016	22 giugno 2016
GR	24 maggio 2016	25 maggio 2016
TG	14 giugno 2016	20 giugno 2016

..